

**COMUNE DI BELVEDERE
MARITTIMO
PROVINCIA DI COSENZA**

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
DEL SERVIZIO IDRICO COMUNALE**

www.AlboPretronline.it 23/06/17

CAPITOLO PRIMO

GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

Art. 1

Assunzione del servizio del pubblico acquedotto Denuncia di approvvigionamento derivato da fonti diverse

1. Il servizio della distribuzione dell'acqua potabile nel territorio del Comune è assunto in privativa dall'Amministrazione comunale.
2. Il servizio verrà condotto in economia, anche mediante prestazioni d'opera di artigiani locali.
3. L'Amministrazione potrà stabilire, con apposita deliberazione, diversa forma di conduzione.
4. Tutti gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto devono provvedere alla installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti di misurazione della portata dell'acqua prelevata secondo le modalità stabilite dalla Amministrazione e denunciare il volume dell'acqua prelevato nell'anno (art. 7 e art 17 legge 10 maggio 1976, n. 319, così come modificata con l'art. 3 della legge 23/4/1981, n. 153).

Art 2

Costruzione della rete idrica

1. La rete di distribuzione idrica sarà normalmente costruita su suolo pubblico direttamente dal Comune oppure mediante appalti.
2. In casi particolari potrà essere richiesto e concordato con le parti l'attraversamento delle condutture su suolo privato della rete di distribuzione.
3. Eventuali diramazioni su aree non servite dalla rete del pubblico acquedotto potranno essere costruite a richiesta degli interessati sia in suolo pubblico o su strade e fondi privati a totale spesa, salvi i recuperi di cui sotto, del richiedente su progetti presentati dagli stessi, approvati dall'Amministrazione, realizzati da personale specializzato sotto l'attenta sorveglianza del servizio acquedotto comunale.
4. Ultimati tali lavori, sarà redatto apposito verbale di collaudo e presa in carico delle opere da parte del servizio acquedotto.
5. Tutti gli impianti passeranno nella piena proprietà e disponibilità dell'Amministrazione, previa costituzione delle eventuali servitù per la parte delle reti costruite su strade o fondi privati.
6. In questo caso l'Amministrazione rimborserà agli interessati le sole spese effettivamente sostenute sulla base di regolari fatture, se prodotte all'atto del collaudo lavori, mediante

detrazione su consumi, per una durata massima di anni cinque. Tali consumi non potranno eccedere, annualmente, quelli medi di una utenza di caratteristiche simili a quella cui va il rimborso.

Art. 3

Proprietà delle tubazioni

1. Tutte le tubazioni della rete di distribuzione dell'acquedotto comunale, sino al raccordo con il contatore di misurazione dell'acqua consumata, sono in ogni caso di proprietà dell'Amministrazione.

Art 4

Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti

1. La sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti del pubblico acquedotto sono affidate al servizio, il quale, di volta in volta, per i vari lavori, si servirà del personale dipendente o di personale straordinario, limitatamente alle opere insistenti su suolo pubblico.
2. Le reti di allacciamento insistenti su suolo privato, ancorché prima del contatore, dovranno essere riparate e mantenute dai privati proprietari.
3. In caso di reti di allacciamento obsolete e non più efficienti, ricadenti sul suolo privato, le stesse dovranno essere sostituite a carico dell'utente.
4. Le reti di allacciamento a privati, anche se ricadenti su strade o territorio comunale, eventuali riparazioni o manutenzione, sono comunque a carico degli utenti.

Art 5

Interruzione del servizio di erogazione

1. Nessuna responsabilità può essere imputata all'Amministrazione per interruzione nella erogazione dell'acqua dovuta a causa di rotture, lavori in corso, forza maggiore e simili.
2. Le utenze che, per loro natura, richiedono continuità del servizio, dovranno provvedere alla installazione di un adeguato, autonomo, impianto di riserva.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di disciplinare l'erogazione dell'acqua in conseguenza di diminuita disponibilità alle sorgenti o per altre inderogabili necessità.
4. Se la sospensione, l'interruzione o la riduzione dell'erogazione è programmata, il Comune né da avviso all'utenza nelle forme ritenute più celeri ed efficaci.
5. Nel caso in cui la sospensione o l'interruzione si protragga per più di 24 ore, il Comune cercherà di garantire fonti alternative di approvvigionamento per il solo uso alimentare.

Art 6

Priorità nella concessione delle utenze

1. Ai fini delle nuove concessioni le utenze si distinguono in utenze domestiche ed utenze generiche non domestiche, così come analiticamente descritte nell'allegato A
2. Per utenza ad uso domestico si intende l'unità immobiliare nella quale il contribuente ha l'effettiva residenza. Nel caso in cui l'utente sia proprietario di altre unità immobiliari

regolarmente allacciate alla rete idrica comunale, queste ultime saranno contabilizzate nella fascia unica dei non residenti.

3. Nella impossibilità di soddisfare tutte le nuove richieste, è riservata la priorità alle utenze domestiche.

Art 7

Danni alle condotte e tubazioni in genere

1. Affinché non siano recati danni alle condotte stradali e alle derivazioni delle reti idriche, il servizio acquedotto, dietro richiesta, è tenuto a segnalare l'esatta ubicazione delle condotte stesse.

2. Qualora siano provocati guasti alle tubazioni per mancata richiesta di segnalazione di ubicazione, o per negligenza o colpa di chi esegue lavori in prossimità delle tubazioni, l'Amministrazione comunale ha diritto al rimborso conseguente all'interruzione effettuata per le dispersioni di acqua riscontrate, il tutto maggiorato del 100% per spese generali. La riparazione, ovviamente, sarà eseguita a spese di chi ha provocato il guasto.

Art. 8

Divieto di qualsiasi operazione sulla rete e sulle valvole di distribuzione

1. E' vietato a chiunque, all'infuori degli appositi incaricati del servizio di inserirsi nelle operazioni e nei lavori da praticarsi alla rete di distribuzione stradale ed alle diramazioni fino al contatore.

2. Tale proibizione comprende anche il divieto assoluto per i concessionari di manomettere o manovrare la valvola stradale posta dall'Amministrazione nel punto da cui si diparte la derivazione dell'utenza.

Art. 9

Chiusura temporanea e riapertura dell'utenza

1. L'utente che, per qualsiasi motivo, intendesse chiudere temporaneamente la condotta dovrà presentare richiesta all'Amministrazione.

2. Eguale procedura dovrà essere osservata per la successiva riapertura.

3. Sono a suo carico le spese e i diritti relativi (All'alleg. B).

4. Per il tempo che la condotta rimarrà chiusa, l'utente sarà tenuto al pagamento del minimo garantito ovvero di quel maggior consumo che dovesse segnare il contatore per guasto, perdite o altre eventuali cause.

Art 10

Distribuzione dell'acqua

1. La distribuzione dell'acqua proveniente dal pubblico acquedotto può avere luogo:

a) per mezzo di impianti di uso pubblico;

b) mediante concessione di utenze private.

CAPITOLO SECONDO FORNITURE PER USO PUBBLICO

Art 11

Definizione di impianti per uso pubblico

1. Sono considerati impianti per uso pubblico:
 - a) tutte le fontane pubbliche e le vasche pubbliche;
 - b) le bocche di innaffiamento di strade e giardini comunali;
 - c) gli impianti destinati al lavaggio di bagni pubblici;
 - d) gli impianti per pubblici lavatoi;
 - e) gli impianti degli edifici destinati ai pubblici servizi comunali;
 - f) le bocche da incendio insistenti sul suolo pubblico.

Art 12 **Uso delle fontanelle pubbliche**

1. L'acqua delle fontane pubbliche può essere prelevata limitatamente al necessario per usi domestici, escluso tassativamente ogni altro uso.
2. E' vietato:
 - a) prelevare acqua dalle fontane pubbliche con tubi di gomma o equivalenti;
 - b) fare qualsiasi uso dell'acqua prelevata in prossimità delle fontane pubbliche

Art 13 **Vasche e cisterne pubbliche**

1. E' vietato far uso delle vasche e cisterne pubbliche per fini diversi da quello cui sono destinate.
2. E' fatto comunque divieto di servirsi di dette vasche per lavaggio o per balneazione.
3. Chiunque contamina involontariamente l'acqua delle fonti, dei pozzi, delle vasche è punito con ammenda sino a € 1.000,00, salvo applicazione delle sanzioni previste dal codice penale.

Art 14 **Prese d'acqua per scopi particolari**

1. Lungo la rete di distribuzione dell'acqua potranno essere installate:
 - a) bocche antincendio;
 - b) bocche per l'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini; per il lavaggio delle fognature e per qualsiasi altro scopo nell'interesse della collettività.
2. Chi manomette o fa uso arbitrario di tali prese sarà passibile di sanzione a sensi delle vigenti normative comunali e Provinciali.

CAPITOLO TERZO FORNITURE AD USO PRIVATO

Art 15 **Definizione delle utenze private**

1. Sono considerate utenze private: quelle per uso domestico; quelle per uso di comunità non commerciali; quelle per usi industriali; quelle per uso zootecnico; quelle per uso extra domestico, vedi allegato A

Art. 16

Forniture su strade canalizzate o prive di rete

1. L'acqua verrà normalmente concessa per uso privato agli edifici prospicienti strade e piazze munite di tubazioni della rete idrica comunale, sia per uso domestico che per altri usi.
2. In ogni caso gli allacciamenti per uso domestico hanno precedenza sugli altri allacciamenti.
3. Per gli edifici prospicienti aree non provviste di tubazioni di distribuzione, l'Amministrazione comunale, salvo il disposto dell'art. 2, può concedere l'utenza sempre nei limiti della potenzialità dei propri impianti, quando da parte del richiedente sia corrisposto un contributo a fondo perduto per il finanziamento della spesa di costruzione degli impianti necessari.
4. L'entità del contributo sarà determinata sulla scorta di apposita perizia del servizio acquedotto e, per ciascuna nuova utenza, sarà commisurata al numero dei vani utili da servire applicando il coefficiente 1 per i vani utili adibiti a civile abitazione; 1,5 per quelli adibiti ad altri usi (studi professionali, uffici, ecc.) e 3 per i locali di uso diverso, salvo conguaglio a consuntivo ed i recuperi di cui al richiamato art.

Art. 17

Diritto di rifiuto o di revoca delle forniture

1. E' in facoltà dell'ente rifiutare o revocare in qualsiasi momento la somministrazione, ove si verificano condizioni eccezionali di erogazione o di servizio, o sorgano altri gravi motivi che spetta all'ente stesso valutare insindacabilmente.
2. Nessun diritto, rivalsa e pretesa di risarcimento potrà, in tal caso essere rivendicato dal concessionario.
3. La comunicazione di diniego deve indicare i motivi del rifiuto o della revoca

Art. 18

Soggetti ammessi alla fornitura

1. La fornitura dell'acqua verrà fatta di norma direttamente ai proprietari degli stabili; in via di eccezione anche agli inquilini i quali, però, dovranno presentare all'atto del contratto l'autorizzazione del proprietario.
2. Quando il caso lo richieda, la domanda di concessione dovrà essere firmata dai condomini.
3. Se per servire l'utente si dovessero porre tubazioni su terreni di terzi, il richiedente dovrà fornire il nulla osta del proprietario del terreno per servitù di acquedotto.

Art. 19
Richiesta di allacciamento

1. Per ottenere nuovi allacciamenti, gli interessati dovranno produrre apposita domanda su moduli predisposti dal Comune, unitamente (art. 45, L. 47/85) ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4/1/1968, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, indicante gli estremi della concessione ad edificare o, per le opere abusive, gli estremi della concessione in sanatoria, ovvero copia della domanda di concessione in sanatoria corredata della prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per intero nell'ipotesi dell'art. 13 della legge 28/2/1985, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni e limitatamente alle prime due rate nell'ipotesi dell'art. 35.
2. Dalla suddetta dichiarazione sostitutiva dovrà, eventualmente, risultare che l'opera è stata edificata anteriormente al 30/1/67..
3. La domanda per l'allacciamento deve essere riferita a ciascuna unità immobiliare. Dovrà comunque indicare, fra l'altro, il tipo di utenza richiesta con riferimento all'art. 15 e dovrà essere sottoscritta dal proprietario o conduttore. Se trattasi di usufruttuario, costruttore, amministratore questi dovrà essere regolarmente autorizzato.
4. In caso di domande per allacciamento di edifici allo stato progettuale si dovrà allegare una situazione di mappa ed una pianta del fabbricato da costruire.
L'allacciamento definitivo potrà solo avvenire, però, se e quando l'interessato potrà produrre il certificato di abitabilità o di agibilità di ogni singola unità immobiliare.
5. La concessione è sempre subordinata all'accertamento che il richiedente abbia provveduto al regolare smaltimento delle acque reflue come previsto dalle norme vigenti.

Art. 20
Oneri di allacciamento - Canoni - Spese contrattuali

1. Accolta la domanda, il richiedente l'utenza dovrà versare, prima della firma del contratto:
 - 1) un fondo spese di allacciamento pari al preventivo predisposto dall'Amministrazione per i relativi lavori ;
 - 2) L'esecuzione dei lavori, da parte del privato, dovranno essere effettuati sotto la diretta sorveglianza ed indicazione dell'U.T.C.;
3. Alla firma del contratto l'utente è tenuto a pagare le spese relative allo stesso.

Art 21
Modalità di somministrazione

1. Salvo casi eccezionali da esaminarsi di volta in volta, la somministrazione dell'acqua avrà luogo esclusivamente a flusso libero facoltativo mediante contatore.

2. Considerato che ancora non è stata completata la sigillatura di tutti i contatori esistenti nel nostro Comune, al fine di evitare disparità di trattamento tra i contribuenti, per il solo anno 2011 si confermano le tariffe vigenti per l'anno 2010.

Art 22 Accertamento dei consumi

1. La quantità dell'acqua somministrata sarà verificata mediante letture da effettuarsi almeno una volta all'anno.
2. L'Amministrazione, nell'eventualità che il consumo annuale di una utenza non sia consona alla media statistica, si riserva di effettuare controlli mirati ad accertare le cause di eventuali malfunzionamenti oppure realizzazione di impianti non a norma.

Art. 23 Bocche antincendio

1. Le bocche antincendio non dovranno aprirsi che nel caso di incendio dello stabile per il quale furono richieste.
2. Saranno perciò munite di apposito sigillo e l'utente sarà obbligato di denunciare al Comune nel tempo più breve, ed in ogni caso entro 24 ore, di aver adoperata la bocca d'incendio per l'uso su accennato.
3. Per ogni bocca antincendio privata deve essere installato apposito misuratore.

Art. 24 Allacciamento di edifici comprendenti più alloggi

1. Ogni edificio avrà una presa d'acqua propria con diramazione della tubazione stradale.
2. Qualora l'edificio comprenda più alloggi, come nel caso di condomini, verrà sistemato, sempre a cura e a spese del proprietario o dei conduttori, un apparecchio di misurazione generale all'ingresso del fabbricato e quindi tanti apparecchi di controllo (contatori) quanti sono gli alloggi, collocati sul piano di accesso di ogni alloggio o in un riquadro.
3. I consumi parziali dei contatori divisionali devono corrispondere al consumo indicato dal contatore generale.
4. L'eventuale differenza va a carico del proprietario unico ovvero dell'Amministrazione condominiale, oppure dei comproprietari degli immobili.
5. In deroga, per un periodo limitato, non superiore ad un anno dalla pubblicazione del presente regolamento, i proprietari di appartamenti di uno stabile privo di contatori individuali, benché fornito di contatore generale d'ingresso, dovranno installare per ogni singolo appartamento un contatore individuale.

Art 25
Distacco di alloggi allacciati ad unica presa

1. In caso di divisione di uno stabile già fornito d'acqua, il proprietario più vicino alla diramazione potrà usufruire della presa già esistente.
2. Gli altri proprietari, volendo avere l'uso dell'acqua dovranno chiedere separatamente apposita concessione con speciale derivazione dal tubo stradale.

Art 26
Ampliamento dalla concessione

1. L'utente che intendesse far estendere la tubatura d'acqua ad ampliamenti di fabbricati, a nuove costruzioni in aderenza o comunque variare l'utenza originaria deve richiederne l'autorizzazione.

Art 27
Collegamenti privati all'interno delle proprietà

1. Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono su aree scoperte all'interno delle proprietà devono essere collocate a profondità non inferiore a 60 cm. dal pianoterra, a sufficiente distanza dai canali di rifiuto ed a quota ad essi superiore.
2. Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate in vicinanza di superfici riscaldate, né, in particolare, di camini.
3. Nessun tubo dell'impianto deve sotto passare od essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili.
4. Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, detti tubi dovranno essere protetti da un tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione.
5. Gli eventuali giunti dovranno distare almeno un metro dalle estremità dell'attraversamento.
6. Nei punti più depressi delle condotte saranno installati rubinetti di scarico.

Art. 28
Collegamenti di impianti ed apparecchi

1. E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi., tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee.
2. L'eventuale collegamento delle condutture di acqua potabile con impianti per la produzione di acqua calda è ammesso solo nei casi in cui venga installata idonea valvola "di non ritorno".
3. E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.
4. Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

5. L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.

Art 29 Impianti di pompaggio

1. Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici devono essere realizzate con interposizione di un serbatoio di raccolta in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.
2. E' assolutamente vietato, in ogni caso, l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.
3. Gli schemi dell'impianto di pompaggio da adottarsi debbono essere sottoposti all'approvazione del servizio acquedotto il quale può prescrivere eventuali modifiche.

Art 30 Serbatoi

1. Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.
2. Il serbatoio andrà dotato di troppo pieno e di scarico, accuratamente protetto ed in modo da evitare qualsiasi deposito estraneo. Non potrà essere inoltre di capacità superiore a mc.5.

CAPITOLO QUARTO MISURAZIONE DEI CONSUMI

Art 31

Tipo e calibro dei contatori

1. Tipo e calibro dei contatori sono prefissati in relazione all'utenza.
2. I contatori devono essere del tipo (a secco) e comunque di nuova generazione. Si precisa altresì che tutti coloro che sono in possesso di contatori con lettura a quattro cifre escluso i decimali, sono tenuti alla sostituzione degli stessi entro il 31.12.2011 sebbene funzionanti.
3. Gli utenti, sebbene proprietari dei contatori, sono responsabili dell'integrità dei sigilli e di qualunque manomissione o danno.
4. Nel caso di danneggiamenti involontari o accidentali del contatore, l'utente è tenuto a comunicarlo tempestivamente per iscritto all'Amministrazione.

Art 32

Posizione dei contatori

1. I contatori dovranno essere collocati in luogo idoneo e di facile accesso per le operazioni di lettura e manutenzione; tale luogo si dovrà stabilire in accordo con il servizio acquedotto.
2. Prima del contatore sarà collocato a spese dell'utente un rubinetto di arresto.
3. Di norma, l'installazione dei contatori sarà fatta in apposite nicchie nella immediata vicinanza del muro di cinta perimetrale.
4. Tutti i contatori ed il rubinetto che li precede saranno provvisti di apposito suggello di garanzia apposto dal servizio acquedotto.
5. Per i contatori già installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il servizio acquedotto potrà prescrivere l'esecuzione dei lavori necessari per rendere agevole la lettura disponendo, eventualmente, una diversa ubicazione del contatore.
6. Ove l'utente non vi provveda entro i 60 giorni successivi alla notifica della prescrizione, potrà essere disposta la sospensione dell'erogazione.

Art 33

Contatori

L'installazione dei contatori dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- a) A cura e spese dell'utente che dovrà provvedere anche all'acquisto dell'apparecchio;
- b) A cura e spese del Comune il quale farà pagare le spese d'acquisto e di installazione sulle bollette del servizio.

Art 34

Custodia dei contatori

1. L'utente ha obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti o nicchie dei contatori, la botola del pozzetto e lo sportello della nicchia.

2. La manomissione dei suggelli e ogni altra operazione che turbi il regolare funzionamento del contatore saranno puniti con le sanzioni di legge.

Art. 35

Incuria e manutenzione del contatore

1. Ogni danno e conseguente spesa derivanti da incuria o manomissione del contatore sono a carico dell'utente che, per casi più gravi, potrà essere sospeso dall'utenza.

Art 36

Verifica dei contatori a richiesta dell'utente

1. A richiesta dell'utente, l'ufficio provvederà alle opportune verifiche.
2. Qualora sia stata riscontrata tecnicamente una irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua viene valutato, con decorrenza dalla lettura dell'anno precedente, sulla base delle risultanze di prova del contatore, con eventuale rimborso del non dovuto.
3. Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza del D.M. 21 luglio 1976 (G. U. n. 216/1976) l'utente rimborserà le spese di verifica (All. B).

Art. 37

Difettosa o mancata misurazione dei consumi

1. Quando per una causa qualsiasi il contatore avesse cessato di funzionare in maniera corretta, e l'utente abbia omesso di comunicarlo entro cinque giorni, sarà applicato un consumo medio annuo di mc. 80 procapite, secondo media statistica, desunto dall'anagrafe (composizione del nucleo familiare, come da allegato A). Per i non residenti, di cui non si conosce la composizione del nucleo familiare, fermo restante il consumo medio procapite di 50 mc. annui, si terrà a base un numero di tre componenti.

Art 38

Rimozione e spostamento dei contatori – Divieto

I contatori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione del servizio acquedotto ed esclusivamente per mezzo de suoi incaricati, con spese a carico dell'utente.

CAPITOLO QUINTO

CONTRATTO DI FORNITURA

Art 39

Titolarità della concessione

1. Il titolare firmatario della concessione o contratto, con tutte le conseguenti responsabilità, è normalmente il proprietario dell'edificio, o alloggio, ovvero usufruttuario o il conduttore.
2. Il presente regolamento disciplina tutte le utenze, da chiunque richieste.
3. Il regolamento potrà essere consultabile sul sito istituzionale del Comune: www.comune.belvedere-marittimo.cs.it

Art 40

Contratto di utenza

1. Ad ogni utenza, per tale intendendosi ogni contatore di erogazione, dovrà corrispondere apposito contratto redatto sugli appositi modelli predisposti dall'Amministrazione.
 2. I contratti di utenza di cui al precedente comma potranno essere stipulati previo assolvimento degli obblighi di cui all'art. 20:
 - a) per le nuove utenze: solo dopo che saranno stati autorizzati i lavori di allaccio;
 - b) per le vecchie utenze (sub ingresso), in qualsiasi momento e si intenderanno automaticamente cessate le corrispondenti precedenti utenze.
 3. Il contratto deve fare riferimento al presente regolamento e l'utente deve confermare la piena conoscenza e accettazione delle norme regolamentari consultabili sul sito istituzionale del Comune: www.comune.belvedere-marittimo.cs.it.
- 4.11 contratto sarà redatto ai sensi del R.D. n. 2440 del 18.11.1923 art. 17 e sarà sottoposto a registrazione in solo caso d'uso ai sensi del DPR 26.4.1986 n. 132 art. 5 comma 2°.

Art. 41

Forniture provvisorie

1. A richiesta potrà essere accordata una fornitura provvisoria motivata da particolari usi.
2. Tali forniture verranno concesse compatibilmente con il normale servizio di erogazione, per la durata di un anno, a condizioni, se non si tratta fatto occasionale:
 - che sia posto in opera anche in via provvisoria, ma convenientemente protetto da offese e manomissioni, lo strumento di misurazione;
 - che sia versato un anticipo pari al presunto importo del consumo per l'intero conguaglio a fornitura conclusa;
 - che sia applicata la tariffa corrispondente a quella dell'utenza in cui rientra la fornitura;
 - che siano pagate le spese di allacciamento e sia effettuato un deposito cauzionale per le attrezzature ed i materiali impiegati.
3. Tutto il materiale resta di proprietà dell'Amministrazione.

4. Per fornitura di acqua da cantiere, il termine di cui al comma 2, è prorogato fino alla chiusura dei lavori dello stesso.

Art 42

Durata dei contratti di fornitura

1. I contratti di fornitura salvo diversa indicazione contrattuale, sono a tempo indeterminato.
2. L'utente, in ogni caso, può disdire il contratto in ogni momento fermo restando che la disdetta avrà effetto solo dal giorno in cui saranno apposti al contatore i sigilli di blocco.
3. L'apposizione dei sigilli di cui al precedente comma dovrà avere luogo entro 30 giorni dalla richiesta e dovrà risultare da apposito verbale da cui dovranno essere rilevabili le letture del contatore.

Art 43

Uso dell'acqua

1. L'utente non può derivare l'acqua per uso diverso da quello indicato nel contratto e, in particolare, non può cedere a terzi senza esplicita autorizzazione del servizio acquedotto e alle condizioni e modalità che dallo stesso ufficio saranno stabilite.
2. L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà sempre risultare in forma scritta.

CAPITOLO SESTO CONTABILIZZAZIONE DEI CONSUMI

Art 44

Accertamento dei consumi - Lettura dei contatori

1. I consumi sono determinati dalla lettura del contatore che avrà luogo in qualunque periodo dell'anno.
2. Qualora, per causa dell'utente, non sia stato possibile eseguire la lettura e tale impossibilità si ripeta nelle successive verifiche, può essere disposta, previa notifica, la chiusura dell'utenza.
3. La riapertura potrà avere luogo soltanto dopo effettuata la lettura e quando l'utente abbia provveduto al pagamento dei consumi e delle spese.
4. Il servizio ha comunque la facoltà di far eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari.
5. L'Amministrazione potrà stabilire anche altro sistema di lettura del contatore con autolettura, qualora si trovi nell'impossibilità di effettuarla direttamente con personale preposto.

6. Agli utenti che non hanno ottemperato all'Ordinanza del Sindaco n.18 del 25.02.2011, pubblicata sul sito istituzionale oltre che affissa su tutto il territorio, sarà applicato un consumo medio annuo:

a) per i residenti, di mc. 80 procapite, secondo media statistica, desunto dall'anagrafe (composizione del nucleo familiare, con unica tariffa corrispondente alla 1° eccedenza (terza fascia),

b) per i non residenti, i consumi saranno determinati, secondo una la stima di una famiglia media di tre persone, con consumo procapite di 50 mc annui, con la tariffa più alta.

In tutti i casi di consumi non quantizzabili, ovvero coloro che comunicheranno il proprio consumo dopo la pubblicazione del presente Regolamento, l'Amministrazione, stimerà i consumi non misurati, con media pro capite di 80 mc annui, diviso i mesi e giorni non misurati a decorre dal 1° gennaio c.a.

Art 45

Tariffe acqua - Ruoli di riscossione

1. Ai fini dell'applicazione delle tariffe restano definiti i seguenti casi, vedi allegato A.
2. La riscossione avrà luogo a mezzo ruoli con le procedure di cui al R.D. 14/4/1910, n. 639.

Art 46

Tariffe per bocche antincendio private

1. Per ciascuna bocca da incendio l'utente deve versare un canone annuo, oltre al consumo dell'acqua segnata dal contatore.

Art 47

Sospensione della fornitura per morosità

1. Il pagamento delle bollette per la fornitura dell'acqua dovrà effettuarsi nel termine indicato dalla fattura.
2. Trascorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione provvederà all'invio di un sollecito al pagamento della fornitura, con maggiorazioni.
3. Ove l'utente non provveda al saldo del credito l'Amministrazione può nel termine di quindici giorni dalla notifica del sollecito, provvedere alla chiusura dell'utenza, che non verrà riattivata se non dopo che l'utente abbia regolarizzato la pendenza.

Art. 48

Risoluzione di diritto delle concessioni

La concessione si intende revocata senza intervento di alcun atto formale da parte dell'Amministrazione comunale quando, dopo tre mesi dalla sospesa erogazione dell'acqua

per morosità dell'utente, non sia intervenuta regolarizzazione del credito e in tutti gli altri casi previsti dal presente regolamento.

Art. 49

Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione

1. L'utente deve provvedere perché siano preservate da manomissioni e danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione nel tratto che corre entro la sua proprietà.
2. L'utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati per qualsiasi causa non di forza maggiore ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione.
3. In particolare egli deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo.

Art 50

Portata garantita

1. Gli impegni di fornitura, si intendono riferiti al punto di entrata della derivazione in proprietà privata. Pertanto non saranno dovute indennità o rimborsi nel caso che, per deficienza di pressione, l'acqua non salga ai piani superiori.
2. Il servizio ha la facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del contatore o, in particolari circostanze, commisurato col regime di portata della condotta

Art 51

Perdite, danni, responsabilità

1. Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni.
2. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, a qualunque causa dovuti, né il servizio può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dal cattivo funzionamento degli impianti interni.
3. L'utente ha il dovere di segnalare immediatamente al servizio le dispersioni che si verificassero in corrispondenza o prima del contatore.

Art 52

Manomissioni alla conduttore

1. Oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, in merito alle modalità e divieti di utilizzazione dell'impianto e dell'acqua fornita, è fatto divieto agli utenti:
 - a) di manomettere in qualsiasi modo le condutture esterne e gli apparecchi di misura, e di manovrare le valvole di arresto collocate prima del contatore;
 - b) di fare derivazioni dall'interno a favore di altri proprietari e di altri inquilini quando questi non siano indicati nella domanda di fornitura;
 - c) di servirsi dell'acqua per usi diversi da quelli dichiarati.

Art 53

Variazione delle tariffe e del Regolamento

1. Il Comune si riserva la facoltà di modificare le tariffe e le disposizioni del presente Regolamento, dandone comunicazione all'utenza mediante pubblicazione nell'albo Pretorio del Comune: www.comune.belvedere-marittimo.cs.it.

2. Nel caso l'utente non receda dal contratto, entro trenta giorni, dell'avvenuta pubblicazione, le comunicazioni si intendono tacitamente accettate.
3. In particolare le variazioni tariffarie potranno essere apportate in conformità ai parametri, ai criteri e ai limiti stabiliti dal CIPE.
4. Le variazioni, aggiunte o modifiche si intenderanno obbligatorie anche per gli utenti che siano già investiti dalle concessioni d'acqua.
5. L'Amministrazione si riserva la facoltà, ove prevista, di fatturare agli utenti un canone fisso annuo per i costi di manutenzione sostenuti, previa delibera di Giunta Comunale.

Art 54 **Azioni giudiziarie**

Per qualsiasi controversia che sorgesse fra l'Amministrazione dell'acquedotto e gli utenti è competente l'autorità giurisdizionale del territorio del Comune proprietario dell'acquedotto.

CAPITOLO SETTIMO **DISPOSIZIONI FINALI**

Art 55 **Penalità**

1. Salvo i casi di falsità o di frode per i quali si procederà a norma del Codice penale, per le contravvenzioni al presente regolamento, il trasgressore sarà punito con la sanzione amministrativa, aggiornata con rivalutazione monetaria, di cui all'art. 106 e seguenti del T.U. legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, secondo la gravità dei fatti.
2. La quantità d'acqua defraudata sarà inoltre stimata inappellabilmente dalla Giunta municipale su indicazione dell'ufficio acquedotto e dovrà essere pagata al costo corrispondente.
3. L'Amministrazione ha diritto di sospendere la somministrazione dell'acqua finché ogni cosa sia ridotta al suo stato normale.

Art 56 **Validità della fatturazione**

1. Gli eventuali reclami, per errata misurazione del contatore od altro, non esonerano l'utente dal pagamento del maggior consumo nel termine stabilito.
- 2.

Art 57 **Regolamento come normativa contrattuale**

1. Le norme del presente regolamento ed i relativi allegati formano parte integrante del contratto di concessione.

Art 58
Tasse ed imposte

1. Qualunque tassa o imposta che venisse applicata sulle forniture: di acqua, sugli impianti sugli apparecchi di misurazione, sarà ad esclusivo carico dell'utente.

Art. 59

Applicabilità del diritto comune

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

Art 60

Decorrenza e inserimento nella raccolta dei regolamenti comunali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 15° giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

2. Da quel momento vengono automaticamente abrogate tutte le altre disposizioni regolamentari e non vigenti.

ART.61

**NORMA TRANSITORIA RELATIVA ALLA
TARIFFA DI VENDITA DEL SERVIZIO**

1. I criteri, i parametri ed i limiti per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe del servizio acquedottistico, sono demandate alla competenza della Giunta Comunale, secondo le disposizioni vigenti.

TUTTE LE TARIFFE DOVRANNO INTENDERSI OLTRE IVA

USI DOMESTICI PER I RESIDENTI

1° Fascia (fam. Di 1 Componenti nucleo famil.)

Tariffa agevolata: fino a 80 mc : € ;

Tariffa base: da 81 mc a 144 mc : € ;

1° eccedenza : oltre i 144 mc : €

2° Fascia (fam. Di 2 Componenti nucleo famil.)

Tariffa agevolata: fino a 150 mc : € ;

Tariffa base: da 151mc a 271 mc : € ;

1° eccedenza : oltre 271 mc €

3° Fascia (fam. Di 3 Componenti nucleo famil.)

Tariffa agevolata: fino a 230 mc : € ;

Tariffa base: da 231 mc a 414 mc : € ;

1° eccedenza : oltre 414 mc €

4° Fascia (fam. Di 4 Componenti nucleo famil.)

Tariffa agevolata: fino a 300 mc : € ;

Tariffa base: da 301 mc a : 540 mc € ;

1° eccedenza : oltre 540 mc €

5° Fascia (fam. Di 5 Componenti nucleo famil.)

Tariffa agevolata: fino a 370 mc : € ;

Tariffa base: da 371 mc a 667 mc : € ;

1° eccedenza : oltre 667 €

6° Fascia (fam. Di 6 Componenti nucleo famil.)

Tariffa agevolata: fino a 440 mc : €

Tariffa base: da 441 mc a 792 mc : €

1° eccedenza : oltre 792 €

USI DOMESTICI PER I NON RESIDENTI

Fascia unica

fino a 150 mc : € ;

oltre i 151 mc. : € .

CLINICHE

Tariffa per posto letto giorn./ mc 0,768 fino a mc 35.880 annui, € ;

Tariffa base: da mc 35881 a mc 64585 € ;

1° eccedenza : oltre mc 64585 € .

ALBERGHI max stagionali (giugn Sett.)

Tariffa per posto letto giorn./ mc 0,25 fino a mc 27530 annui, € ;

Tariffa base: da mc 27531 a mc 49540 € ;

1° eccedenza : oltre mc 49540€ .

COMMERCIALI E SIMILARI

Tariffa fino a mc 60/ annui, € ;

Tariffa base: da mc 61 a mc 110 € ;
1° eccedenza : oltre mc 110€ .

ARTIGIANALI ASSIMILATE AI COMMERCIALI

Tariffa fino a mc 60/ annui, € ;
Tariffa base: da mc 61 a mc 110 € ;
1° eccedenza : oltre mc 110 € .

ESERCIZI PUBBLICI

Tariffa fino a mc 300/ annui, € ;
Tariffa base: da mc 301 a mc 540 € ;
1° eccedenza : oltre mc 540 € .

MEDIE STRUTTURE secondo tab.uff. commercio

Tariffa fino a mc 200/ annui, € ;
Tariffa base: da mc 201 a mc 360 € ;
1° eccedenza : oltre mc 360 € .

GRANDI STRUTTURE secondo tab.uff.commercio

Tariffa fino a mc 600/ annui, € ;
Tariffa base: da mc 601 a mc 1080 € ;
1° eccedenza : oltre mc 1080 € .

ACCONCIATORI ED ESTETICI

Tariffa fino a mc 300/ annui, € ;
Tariffa base: da mc 301 a mc 540 € ;
1° eccedenza : oltre mc 540 € .

LAVANDERIE

Tariffa agevolata fino a mc 365/ annui, € ;
Tariffa base: da mc 365,01 a mc 657,01 € ;
1° eccedenza : oltre mc 657,01 € .

LAVANDERIE INDUSTRIALI

Tariffa agevolata fino a mc 876/ annui, € ;
Tariffa base: da mc 876,01 a mc 1576,81 € ;
1° eccedenza : oltre mc 1576,81 € .

LAVORAZIONE DEL MARMO

Tariffa fino a mc 400/ annui, € ;
Tariffa base: da mc 401 a mc 720 € ;
1° eccedenza : oltre mc 720,01 € .

CASEIFICI

Tariffa fino a mc 300/ annui, € ;
Tariffa base: da mc 301 a mc 540 € ;
1° eccedenza : oltre mc 540 € .

SCUOLE

Tariffa fino a mc 1300/ annui, € ;
Tariffa base: da mc 1301 a mc 2340 € ;
1° eccedenza : oltre mc 2340 € .

UFFICI PUBBLICI

Tariffa fino a mc 200/ annui, € ;
Tariffa base: da mc 201 a mc 360 € ;
1° eccedenza : oltre mc 360 € .

STUDI PROFESSIONALI

Tariffa fino a mc 60/ annui, € ;
Tariffa base: da mc 61 a mc 110 € ;
1° eccedenza : oltre mc 110 € .

AUTOLAVAGGI

Tariffa fino a mc 8000/ annui, € ;
Tariffa base: da mc 8001 a mc 14400 € ;
1° eccedenza : oltre mc14400 € .

PORTO TURISTICO

Tariffa fino a mc 1970/ annui, € ;
Tariffa base: da mc 1971 a mc 3550 € ;
1° eccedenza : oltre mc 3550 € .

USI ZOOTECNICI

Tariffa fino a 230 mc : € ;
Tariffa base: da 231 mc a 414 mc € ;
1° eccedenza : oltre 414 mc € .

PICCOLI USI IRRIGUI (per coltivazioni nelle zone in assenza dell'acquedotto consortile)

Tariffa fino a mc 600/ annui, € ;
Tariffa base: da mc 601 a mc 1080 € ;
1° eccedenza : oltre mc 1080 € .

DISCOTECA

Tariffa fino a mc 600/ annui, € ;
Tariffa base: da mc 601 a mc 1080 € ;
1° eccedenza : oltre mc 1080 € .

STABILIMENTI BALNEARI (LIDI) – CON RISTORAZIONE (fino a 50 posti)

Tariffa fino a mc 1080 /annui, € ;
Tariffa base: da mc 1081 a mc 1900 € ;
1° eccedenza : oltre mc 1901

STABILIMENTI DALNEARI (LIDI) – CON RISTORAZIONE (oltre 50 posti)

Tariffa fino a mc 2000 / annui,	€	;
Tariffa base: da mc 3601 a mc 6480	€	;
1° eccedenza : oltre mc 6481	€	;

STABILIMENTI BALNEARI (LIDI) – SENZA RISTORAZIONE

Tariffa fino a mc 300 / annui,	€	;
Tariffa base: da mc 301 a mc 540	€	;
1° eccedenza : oltre mc 540	€	;

PICCOLI USI IRRIGUI (PER GIARDINI)

Tariffa fino a mc 200 / annui,	€	;
Tariffa base: da mc 201 a mc 360	€	;
1° eccedenza : oltre mc 360	€	.

USO PROVVISORIO CANTIERE

Tariffa fino a mc 400/ annui,	€	;
Tariffa base: da mc 401 a mc 720	€	;
1° eccedenza : oltre mc 720,01	€	.

BOCCE ANTINCENDIO PRIVATE

Tariffa fino a mc 8000/ annui,	€	;
Tariffa base: da mc 8001 a mc 14400	€	;
1° eccedenza : oltre mc 14400	€	.

VIVAISTI

Tariffa fino a mc 2000 / annui,	€	;
Tariffa base: da mc 3601 a mc 6480	€	;
1° eccedenza : oltre mc 6481	€	.

AREE ATTREZZATE PER SOSTA CAMPER

Tariffa fino a mc 500/ annui,	€	;
Tariffa base: da mc 501 a mc 900	€	;
1° eccedenza : oltre mc 900	€	.

Per consumi di acqua fornita a sollevamento la tariffa di appartenenza viene aumentata del 60,00 % (secondo stima della società So.Ri.Cal Spa.)

DIRITTI DIVERSI

Articolo 1)
RECUPERO SPESE STAMPATI.

E' dovuto da ogni utente in occasione della stipula di un contratto, sia per nuovo allacciamento che per subentro, un rimborso spese per stampati e scritturazioni di lire_ (lire cinquemila) oltre, ovviamente, ai diritti di segreteria.

Articolo 2)

SPESE PER PROVA CONTATORE.

1. L'utente ha il diritto di richiedere la prova del contatore quando ha dubbi sul suo regolare funzionamento.
2. E' dovuto per questo servizio il versamento del corrispettivo di £. 10.000.
3. Qualora il funzionamento del contatore non risultasse conforme agli standard, l'utente ha l'obbligo della sola sostituzione del misuratore.

Articolo 3)

DIRITTI DI CHIUSURA O APERTURA CONTATORE A RICHIESTA O APERTURA CONTATORE CHIUSO PER MOROSITÀ.

1. L'utente al quale è stato chiuso o aperto il contatore a richiesta o per morosità, per ottenere la chiusura o la riapertura deve rimuovere le condizioni che hanno promosso il provvedimento versare, per ogni operazione, un diritto di € .52.00

Articolo 4)

SOSTITUZIONE, A RICHIESTA, DEL CONTATORE.

1. L'utente può chiedere la sostituzione del contatore.
2. E' dovuto per tale servizio, se effettuato da personale comunale il corrispettivo di € .50.00

Articolo 5)

MORA.

1. E' dovuta dagli utenti per i pagamenti di bollette effettuali oltre la scadenza indicata, una penalità ed interessi di mora come di seguito calcolati:

2. MISURA:

- a) penalità: pari al 3% dell'importo della bolletta non pagata.
- b) interessi di mora: cinque punti in più del tasso ufficiale di sconto (T.U.S.) per il tempo dell'effettivo ritardo.

-----o-----